

Decreto Direttoriale n. 433 dell'8 Giugno 2016**IL DIRETTORE**

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 Dicembre 1999, n.508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, approvato con Decreto Dirigenziale n. 31 del 26 Gennaio 2005, con particolare riferimento all'art. 12;

CONSIDERATO che in data 31 ottobre 2016 cesserà dall'incarico l'attuale Direttore ed è pertanto necessario indire le elezioni ed il regolamento elettorale per l'incarico di direzione per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19,

DECRETA**TITOLO I – INDIZIONE DELLE ELEZIONI****Art.1****Indizione delle elezioni**

1. Sono indette le elezioni per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara per il triennio accademico 2016/2019.

2. Le elezioni avranno luogo presso la sede dell'Accademia in Carrara, Via Roma n. 1, nei giorni **28, 29 e 30 Settembre 2016**. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 11:00 alle ore 16:00.

3. In caso di ballottaggio, la seconda votazione avrà luogo nei giorni **5, 6 e 7 Ottobre 2016**, con apertura del Seggio dalle ore 11:00 alle ore 16:00.

Le elezioni si svolgeranno nel rispetto del seguente Regolamento Elettorale.

TITOLO II – REGOLAMENTO ELETTORALE**Art. 2****Presentazione delle Candidature e Propaganda Elettorale**

1. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate di *curriculum*, programma e attestazione dell'anzianità di servizio, devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le **ore 13:00 del 7 Luglio 2016**.

2. Le suddette dichiarazioni devono essere presentate esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

a) presentazione diretta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l'Ufficio Protocollo dell'Accademia (Via Roma n. 1, Carrara) che ne rilascia ricevuta;

b) invio a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Commissione Elettorale per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Via Roma n. 1, 54033 Carrara. In tal caso, ai fini della verifica del rispetto dei termini, fa fede il timbro postale; la dichiarazione deve tuttavia essere obbligatoriamente anticipata via fax al n. 058570295 o

mediante *email* all'indirizzo protocollo@accademiacarrara.it, entro il medesimo termine delle ore 13:00 del 7 Luglio 2016. Solo nel caso in cui il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, è consentito l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Accademia accademiabellearticarrara@pec.it.

3. La valutazione dei requisiti è effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo art. 5, che si riunirà in data **11 Luglio 2016**.
4. L'elenco dei candidati ammessi, i relativi *curricula* ed i programmi, sono pubblicati dalla Commissione Elettorale all'Albo dell'Accademia entro il giorno **12 Luglio 2016**, e restano affissi per consultazione degli aventi diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta alla Commissione Elettorale.
6. Previa autorizzazione del Direttore i candidati possono tenere riunioni pubbliche di propaganda elettorale durante l'orario di apertura dei locali dell'Accademia.

Art. 3 Elettorato Passivo

1. Il Direttore è eletto tra i Docenti di ruolo, anche di altre analoghe Istituzioni *A.F.A.M.*, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) almeno 6 anni di anzianità nel ruolo;
 - b) possesso di particolari requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Il candidato può attestare con autocertificazione il possesso dei suddetti requisiti richiesti per l'eleggibilità.
3. I reclami avverso l'elenco dei candidati ammessi sono presentati per iscritto alla Commissione Elettorale non oltre tre giorni dopo la pubblicazione. Sui ricorsi decide la Commissione Elettorale entro i successivi tre giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

Art. 4 Elettorato Attivo

1. L'elettorato attivo è riservato:
 - a) ai Docenti in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara con contratto a tempo indeterminato;
 - b) ai Supplenti Annuali, in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara con contratti a tempo determinato su posti vacanti sino al termine dell'anno accademico.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo i Docenti assegnati in utilizzazione annuale e i Docenti a tempo determinato su posti non vacanti.
3. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dal Direttore Amministrativo e messo a disposizione della Commissione Elettorale, che ne cura un'adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni prima della data fissata per le operazioni elettorali.
4. I reclami avverso l'elenco dell'elettorato attivo sono presentati per iscritto alla Commissione Elettorale non oltre tre giorni dopo l'affissione. Sui ricorsi decide la Commissione Elettorale entro i successivi tre giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

**Art. 5
Commissione Elettorale**

1. Le operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sono curate da apposita Commissione Elettorale, designata dal Collegio dei Professori e composta da tre Docenti di ruolo, scelti tra i Professori con più anzianità di servizio o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
2. Il segretario verbalizzante è scelto dalla Commissione Elettorale stessa tra i suoi componenti.
3. La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - acquisizione, verifica e pubblicazione dell'elenco dell'elettorato attivo;
 - verifica e ammissibilità delle candidature presentate. La Commissione elettorale verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale;
 - esame dei reclami avverso le candidature;
 - distribuzione, al Seggio Elettorale, del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - coordinamento e supervisione delle operazioni di scrutinio;
 - proclamazione del candidato eletto;
 - esame eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione.
4. Le deliberazioni della Commissione Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
5. I componenti della Commissione Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

**Art. 6
Seggio Elettorale**

1. Il Seggio Elettorale, designato dal Collegio dei Professori, è composto da tre Docenti di ruolo.
2. Il Seggio Elettorale, che deve sempre assicurare la presenza di almeno due componenti durante tutte le operazioni:
 - a. gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b. esamina ed attribuisce eventuali voti contestati;
 - c. cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale;
 - d. redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
3. Le deliberazioni del Seggio Elettorale - incluse quelle relative a controversie sull'assegnazione dei voti - sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
4. I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

**Art. 7
Modalità di voto**

1. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio Elettorale, comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza dell'espressione di voto. Il voto è espresso contrassegnando con croce o barra la casella contenente nome e cognome del candidato prescelto. Il contrassegno è effettuato esclusivamente con matita copiativa fornita dal seggio elettorale. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente del seggio elettorale. Sono considerate nulle le schede contenenti voti per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. Sono altresì nulle le schede diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso. La scheda nulla non è considerata voto validamente espresso.
4. È fatto divieto di sostare nei locali del seggio elettorale a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio elettorale.

Art. 8

Quorum delle Votazioni

1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In prima votazione risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, dopo 5 giorni dal termine delle prime votazioni, ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nel primo turno.
3. In seconda votazione viene eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
4. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio prestato nelle Accademie di Belle Arti e nelle Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9

Modalità di Scrutinio, Pubblicità e Ricorsi

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Il Presidente del seggio elettorale verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede.
3. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale è firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegna il verbale dello scrutinio, il registro dei votanti, le schede votate ed il residuo materiale della votazione al Presidente della Commissione Elettorale. Il Presidente della Commissione Elettorale ripone detto materiale in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione stessa.

5. Il Presidente della Commissione Elettorale, visto il risultato elettorale, procede a renderlo immediatamente noto con provvedimento da pubblicare all'Albo dell'Accademia e sul sito web istituzionale www.accademiacarrara.it dell'Istituto, unitamente a copia del verbale dello scrutinio.
6. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 10 Reclami

1. Eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione sono indirizzati alla Commissione Elettorale entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto di cui al precedente art. 9 comma 5. La commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi due giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente.
2. Trascorsi i cinque giorni dalla pubblicazione, in mancanza di eventuali reclami da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto.

Art. 11 Nomine e durata del mandato


Il direttore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 12 Pubblicità

1. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale www.accademiacarrara.it dell'Accademia, nonché inviato a mezzo email/PEC al M.I.U.R. A.F.A.M. ed alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Il Direttore

Prof.ssa Lucilla Meloni



Lucilla Meloni